

Roma, febbraio 2000

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

Con la presente nota informativa sono svolte alcune riflessioni su aspetti di particolare rilevanza ed attualità nella gestione dei tributi locali, espresse nello spirito di collaborazione che anima l'iniziativa.

LEGGE N. 488/1999, ART. 30, C. 11, E MIN. FINANZE, CIRC. 11 FEBBRAIO 2000, N. 23/E

L'art. 30, c. 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha integrato l'art. 5, c. 4, del D.Lgs. n. 504/1992, introducendo norme volte a garantire maggiormente il contribuente. Più in particolare è stato stabilito quanto segue:

a) *“il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario”.*

Il Ministro delle finanze, con la circolare in oggetto, ha precisato che per il corretto adempimento di quanto stabilito dalla predetta norma, la comunicazione dev'essere effettuata nei confronti di tutti gli intestatari e recapitata agli indirizzi di residenza

dichiarati dalla parte - o, in mancanza, a quella risultante all'anagrafe tributaria - a mezzo di raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno, indicando sulla busta la dicitura "riservata personale" ai fini della tutela della *privacy*. La norma costituisce, in ultima analisi, un'affermazione di civiltà giuridica in campo tributario, comportando l'irrilevanza della notificazione mediante la pubblicazione all'Albo pretorio della rendita definitiva attribuita al fabbricato. Il Ministero ha, comunque, precisato che le comunicazioni effettuate entro il 31 dicembre 1999 mediante affissione all'Albo notorio restano pienamente valide, anche se il Comune può valutare l'opportunità di comunicarle direttamente al contribuente in conformità alla nuova disposizione;

- b) *"fino alla data dell'avvenuta comunicazione (... effettuata in conformità alla precedente lett. a...) non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472"*.

La norma, di portata assai giustificativa, stabilisce che non sono irrogate sanzioni ed applicati interessi, per effetto dell'attribuzione della rendita definitiva (od attribuzione di nuova rendita), fino alla data di ricezione della raccomandata ordinaria con la quale è comunicata la medesima rendita.

La citata circolare ministeriale ha approfondito i rapporti della nuova norma con quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992, per il quale *"entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi...; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento"*.

Il Ministero ha quindi precisato che detta "maggiorazione", nonostante la denominazione, assume natura sanzionatorio. Da ciò consegue che l'innovativo art. 30, comma 11, rende di fatto inapplicabile dal 1° gennaio 2000 l'art. 11, primo comma, ora riportato: per il periodo precedente alla data di avvenuta conoscenza il contribuente potrà quindi essere chiamato a pagare unicamente l'imposta dovuta, mentre per quello successivo - ove lo stesso contribuente continui a versare il tributo in base alla rendita presunta (e non in conformità a quella nuova, definitiva) - sarà irrogabile la sanzione per omesso versamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.

471/1997. Per quanto concerne gli interessi, è precisato che gli stessi sono computabili fino al 31 dicembre 1999, anche se liquidati dopo tale data, mentre dal 1° gennaio 2000 sono dovuti soltanto per il periodo successivo alla notificazione al contribuente della rendita definitiva, calcolati sulla differenza d'imposta eventualmente dovuta.

Infine, l'ultimo periodo della norma di cui alla lett. b), garantisce la corretta applicazione retroattiva della disposizione, disponendo che qualora la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue non essendo più ammessa la restituzione di quanto eventualmente già pagato dal contribuente, nemmeno invocando l'applicazione del principio di autotutela da parte dell'ente impositore. Il Ministero ha effettuato, a tal proposito, alcune esemplificazioni di ulteriore chiarezza alle quali si fa, pertanto, rinvio.

LEGGE N. 488/1999, ART. 33 E MIN. FINANZE, CIRC. 17 FEBBRAIO 2000, N. 25/E

La disciplina inerente la tariffa gestione rifiuti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, ha subito rilevanti modifiche dall'art. 33 della legge n. 488/1999, in relazione alle quali il Ministero delle Finanze ha fornito interessanti precisazioni con la circolare in oggetto.

È utile ricordare che è stato così stabilito il differimento della soppressione della Tarsu ai termini previsti dal regime transitorio per l'integrale copertura dei costi del servizio:

	- superiore all'85 per cento	⇒ 1° gennaio 2003
<i>Grado di copertura dei costi del servizio</i>	- tra il 55 e l'85 per cento	⇒ 1° gennaio 2005
	- inferiore al 55 per cento ed Enti con meno di 5.000 abitanti	⇒ 1° gennaio 2008

Pertanto fino all'applicazione della tariffa Ronchi - che può comunque essere introdotta sperimentalmente prima dei termini surricordati - i Comuni sono tenuti ad

applicare la tassa di cui al capo III del D.Lgs. n. 507/1993. Il Ministero, a tal proposito, precisa - con formulazione alquanto significativa per gli effetti pratici che la stessa comporta - che la determinazione delle tariffe della tassa dev'essere effettuata in conformità ai criteri prescritti dall'art. 65 dello stesso decreto, tenuto conto della mancanza di una norma che, prima della scadenza per l'approvazione del bilancio, non proroghi l'efficacia dei criteri già adottati negli anni precedenti, come già, peraltro, accaduto per l'anno 1999.

La predetta circolare viene così a indicare che le tariffe devono essere riferite al costo preventivato per l'anno 2000 ai sensi dell' art. 61, comma 2, del decreto n. 507, e quindi comprensivo delle spese inerenti e degli oneri diretti ed indiretti, con esclusione di tutte le spese generali e specifiche di gestione del tributo. In tale contesto è utile precisare che non trova più applicazione la norma secondo la quale i Comuni "in deroga... (solo)... per l'anno 1999" potevano considerare l'intera spesa dello spazzamento rifiuti ai fini della determinazione dei costi d'esercizio: dev'essere quindi dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo, da determinarsi in sede regolamentare, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.

Nello stabilire le misure della tassa per l'anno 2000 dovrà comunque essere tenuta in opportuna considerazione la necessità di pervenire, seppur gradualmente, all'integrale copertura dei costi entro i termini sopraindicati. Dalle predette date i Comuni dovranno infatti conseguire, con il gettito della tariffa Ronchi, l'immediata copertura totale dei costi di gestione comprensivi di voci ulteriori rispetto a quelle relative ai soli oneri inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Febbraio 2000